



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-346

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di Settembre la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualità di dirigente della Direzione Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON L'A.S.D. ARCIERI DELLA SUPERBA, CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA DONGHI N. 68/I/R

Adottata il 07/09/2023
Esecutiva dal 07/09/2023

07/09/2023	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-346

OGGETTO: PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON L'A.S.D. ARCIERI DELLA SUPERBA, CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA DONGHI N. 68/I/R

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto di concessione cron. 9 del 05/07/2013, adottato in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 129 del 12.12.2012, è stato affidato in concessione l'impianto sportivo ubicato in Genova, Via Donghi n. 68/I/R. per un periodo di 10 anni decorrente dalla stipula e quindi dal 05.07.2013;
- con determinazione dirigenziale n. 2023/195.0.0.-141 del 30.05.2023 il predetto contratto è stato prorogato al 31.12.2023;

Considerato che:

- tra i devastanti effetti della pandemia, tuttora in atto, vi sono i danni subiti dai gestori degli impianti sportivi in seguito alla chiusura delle strutture imposta dalle Autorità per ridurre i contagi;
 - in particolare, i Decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sospeso, in ambito sportivo, le competizioni sportive e le sedute di allenamento degli atleti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
 - la predetta sospensione ovvero la loro limitata continuazione, nei casi previsti ed alle condizioni restrittive contemplate nei citati Decreti, ha condotto ad una ingente flessione degli introiti delle Società ed Associazioni Sportive, le quali hanno comunque dovute far fronte alle spese fisse, come, a titolo esemplificativo, le utenze, i canoni di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

concessione, le tasse e, in alcuni casi, i compensi per i vari collaboratori sportivi;

Preso atto che:

- al fine di sostenere le Società operanti in ambito sportivo colpite dagli effetti della pandemia e concessionarie di impianti pubblici, il D.L. c.d. "Rilancio" n. 34 convertito in L. 77/2020 ha previsto, all'art. 216, la possibilità per le parti di concordare la revisione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga del rapporto;

Rilevato che:

- con nota pervenuta via e-mail del 24.07.2023, n. prot. 335512 del 25.07.2023, la Società concessionaria, ha richiesto la proroga della concessione ai sensi del citato art. 216 del DL 34/2020;
- la medesima con mail del 24.07.2023 ha reso note le limitazioni nell'utilizzo dei suddetti impianti, cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, in particolare la cessazione totale delle attività dal 09 marzo al 8 giugno 2020 e la cessazione parziale nel periodo 8 giugno 2020 al mese di dicembre 2021;
- la Società ha altresì comunicato che la riduzione delle attività come sopra descritte ha determinato una considerevole riduzione del numero dei soci per le stagioni 2020-2021;
- la stessa ha fornito altresì la documentazione, tra cui i bilanci societari degli anni 2019-2020-2021 dai quali si evincono i mancati incassi durante il biennio interessato dalla pandemia, oltre che le fatture relative alle maggiori spese sostenute per la sanificazione e disinfezione dei locali e delle attrezzature sportive;

Rilevata pertanto, alla luce delle perdite economiche subite dalla Società concessionaria per effetto della pandemia, la necessità di concedere un periodo di proroga contrattuale, tale da consentire il rientro di dette perdite ed il ripristino dell'equilibrio economico-contrattuale alterato in seguito agli effetti delle citate misure restrittive, con ciò dando applicazione all'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020;

Considerati sia il periodo di chiusura dell'impianto sito in Via Donghi n. 68/I/R durante i mesi da marzo a giugno 2020, sia il perdurare delle limitazioni da giugno 2020 a dicembre 2021, tenuto conto delle inevitabili ripercussioni economiche del mancato utilizzo della struttura sulle entrate della predetta Società, protrattesi nel corso di tutto l'anno 2021 e destinate ad avere conseguenze anche in quelli successivi, ritenuto congruo, per quanto precede, un periodo di prolungamento di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

anni due a far data dal 01.01.2024, giorno successivo alla data di scadenza del vigente contratto, fino al 31.12.2025, in modo da consentire il riequilibrio economico-contrattuale di cui sopra;

Ritenuto, conseguentemente, di prolungare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 il contratto in essere con A.S.D. Arcieri della Superba avente ad oggetto la concessione dell'impianto sportivo sito in Via Donghi n. 68/I/R per la durata di anni 2 a far data dal 01.01.2024 fino al 31.12.2025 e di approvare l'allegato schema di addendum contrattuale da sottoscrivere con la Società concessionaria;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Chiara Digiesi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, Ing. Chiara Tartaglia, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- gli artt. 107, 179, 183 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del C. C. n. 72 del 12.06.2000 e modificato con delibera C.C. 116 del 13.12.2005;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- il D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, art. 216;

IL DIRETTORE DISPONE

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di prolungare alle vigenti condizioni, ai sensi dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, il contratto cron. 9 del 05.07.2013 con l'A.s.d. Arcieri della Superba avente ad oggetto la concessione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via Donghi n. 68/I/R per un periodo di due anni a far data dal 01.01.2024 fino al 31.12.2025;
- 2) di approvare, per l'effetto, lo schema di addendum integrativo del citato contratto da sottoscrivere con la Società concessionaria;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Dirigente
Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE SPORT

A cronologico n.

del / /2023

CONTRATTO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA DONGHI N. 68/I/R - 16132 GENOVA

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno . del mese di in Genova.
il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sport, domiciliato per la carica in Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova

e

l'A.S.D. Arcieri della Superba, con sede in Via Raffaele Ricca n. 18/4 - Genova – cap.16139. – C.F. 95007950108, per brevità di seguito, detto anche Concessionario, rappresentato dal Signor _____, nato a _____, il _____, residente in _____.

Con il presente atto le parti convengono, in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.- del / / 2023, l'integrazione del contratto cron. 9 del 05/07/2013, facente seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 129 del 12/12/2012 relativa all' assegnazione dell'impianto ed alla Determinazione Dirigenziale di proroga n. 2023-195.0.0.-141 del 30/05/2023

PREMESSO CHE:

- con contratto cron. 9 in data 05/07/2013, in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 129 del 12/12/2012, è stato affidato in concessione, in esito a procedura di gara, all'A.S.D. Arcieri della Superba l'impianto sportivo ubicato in Genova, Via Donghi n. 68/I/R per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di stipula e quindi dal 05/07/2013;

- il predetto contratto è stato prorogato, con Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-141 del 30/05/2023 fino al 31/12/2023;

- a seguito dell'emergenza sanitaria da "Covid 19" verificatasi nel Paese a far data dal mese di marzo 2020 e delle conseguenti problematiche sono stati adottati numerosi provvedimenti alcuni dei quali hanno imposto la chiusura delle attività sportive, in modo da evitare il diffondersi della malattia, mentre altri sono stati finalizzati ad alleviare le conseguenze economiche dovute alla chiusura di dette attività;

- a tal fine, il D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", pubblicato in data 19/05/2020, convertito in L. 77/2020, ha disposto, all'art. 216, comma 2:

"2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. ";

- con comunicazione pervenuta via mail in data 24/07/2023, recante n. prot. 335512 del 25/07/2023 la Società concessionaria ha fatto presente le limitazioni, nell'utilizzo dell'impianto, cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, in particolare la chiusura totale dell'impianto dal 9 marzo all'08 giugno 2020 e l'utilizzo solo parziale nel periodo successivo all'08 giugno 2020 fino alla fine dell'anno 2021, tra cui l'impossibilità di tenere lezioni per neofiti fino a marzo 2021;

- la Società ha prodotto, in allegato alla predetta comunicazione, i prospetti delle entrate/uscite relativi alle stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 da cui si evincono i mancati incassi durante il biennio interessato dalla pandemia, oltre alle maggiori spese sostenute anche per l'acquisto di materiale occorrente per la sanificazione dei locali;

- la stessa ha inoltre dovuto far fronte, nonostante la parziale sospensione delle attività, ai costi fissi di utenza ed alle spese inerenti la manutenzione, custodia e pulizia della struttura, incombenti cui ha comunque continuato a provvedere;

- alla luce della documentazione prodotta dal concessionario, che attesta le perdite subite per effetto della pandemia, considerata la sussistenza dei requisiti per il prolungamento, ai sensi dell'art. 216, D.L. Rilancio n. 34 conv. in L. 77/2020, alle condizioni vigenti, del contratto cron. 9 sottoscritto in data 05/07/2013 dall'A.S.D. Arcieri della Superba per il periodo di 2 anni a decorrere dall'01/01/2024 fino al 31/12/2025.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. I) Il Comune di Genova e l'ASD Arcieri della Superba convengono l'integrazione, secondo i termini e le modalità di seguito indicati, del contratto cron. 9 sottoscritto in data 05/07/2013 relativo all'affidamento della concessione in gestione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via Donghi n. 68/I/R – 16132 Genova.

ART. 3BIS – Durata del prolungamento contrattuale.

1. Il prolungamento della concessione dell'impianto ha durata per un periodo di anni 2 (due) a partire dall'01/01/2024 fino al 31/12/2025 alle condizioni di cui al contratto cron. 9 sottoscritto in data 05/07/2013 relativo all'affidamento della concessione in uso dell'impianto sportivo sito in Genova, Via Donghi n. 68/I/R – 16132 Genova.

ART. 5BIS – Cauzioni.

1. Il concessionario si impegna a mantenere valida ed attiva per l'intero periodo di prolungamento contrattuale, pagando i premi di rinnovo annuali, la fidejussione n. 118694-00001 del 04/02/2013 rilasciata dalla Banca Regionale Europea e consegnata dal gestore all'Amministrazione in occasione della stipula del contratto originario cron. 9 del 05/07/2013, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione.
3. La cauzione è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.
4. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente.
6. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
7. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
8. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. II) Le parti si danno atto che rimangono fisse ed invariate le restanti condizioni contrattuali di cui al contratto cron. 9 sottoscritto dall'A.S.D. Arcieri della Superba in data 05/07/2013 relativo all'affidamento della concessione in uso dell'impianto sportivo sito in Genova, Via Donghi n. 68/I/R – 16132 Genova.

ART. III) Tutte le spese riconducibili alla sottoscrizione del presente atto restano a carico del concessionario, che vi si obbliga.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Genova, / /2023

Per il Comune

Per il Concessionario

Il Dirigente della Direzione Sport

Ing. Chiara Tartaglia